Alunni che frequentano, durante l'anno scolastico, un periodo di studio all'estero.

Normativa di riferimento: Nota. Prot. 843 del 10 aprile 2013

Secondo la normativa attualmente in vigore, le esperienze di studio all'estero degli alunni italiani per periodi non superiori ad un anno scolastico, e da concludersi prima dell'anno scolastico successivo, sono valide per la riammissione nell'istituto di provenienza e sono valutate ai fini degli scrutini sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dalle Indicazioni Nazionali dei Licei.

Possono accedervi gli studenti che non abbiano giudizi sospesi in qualche materia.

Approvata dal Collegio dei Docenti del Berchet in data 12 maggio 2015

- 1. Prima della partenza lo studente è tenuto a fornire alla propria scuola un'ampia informativa sull'istituto che intende frequentare all'estero, sui relativi programmi (ove possibile) e sulla durata della permanenza. Il Consiglio di classe, acquisita tale documentazione, dopo aver fatto un'analisi condivisa dei punti di forza e di fragilità della preparazione dello studente, elabora un percorso essenziale di studio focalizzato sui contenuti fondamentali fissati dai rispettivi consigli di materia, utili per la frequenza dell'anno successivo, allo scopo di facilitare il suo reinserimento nell'istituto italiano (nota: pertanto non bisogna cedere alla tentazione di richiedere allo studente l'intera gamma degli argomenti prevista dalla programmazione elaborata per la classe). Tale percorso deve essere calibrato in modo da consentire allo studente di vivere l'esperienza di "full immersion" nella realtà dell'istituto straniero. L'obiettivo di questa fase è di pervenire alla redazione di un Contratto Formativo che, predisposto dal Consiglio di classe, deve essere sottoscritto dal Dirigente Scolastico, dalla famiglia e dallo studente.
- 2. Nel periodo di permanenza all'estero lo studente si terrà periodicamente in contatto con un insegnante referente individuato all'interno del Consiglio di classe per informare lo stesso sul lavoro che sta svolgendo. Nello svolgere tale funzione l'insegnante potrà avvalersi anche della collaborazione di uno studente della classe a cui appartiene l'alunno all'estero.
- **3. Al rientro** Secondo la normativa in vigore, il Consiglio di classe dell'istituto italiano ha la responsabilità ultima di riconoscere e valutare le competenze acquisite durante l'esperienza all'estero. Nel caso che il periodo di studio all'estero sia stato di un intero anno scolastico o che comunque lo studente abbia concluso all'estero l'anno scolastico e non sia stato quindi sottoposto a valutazione finale nella scuola italiana di provenienza, sulla base della normativa di cui sopra si stabilisce quanto segue:
 - il Consiglio di classe esaminerà la documentazione rilasciata dall'istituto straniero e presentata dall'alunno. Prima dell'inizio del nuovo anno scolastico stabilirà le modalità di svolgimento di prove integrative nelle materie non presenti nel piano di studi straniero, allo scopo di pervenire ad una valutazione globale che tenga conto anche della valutazione dell'istituto estero sulle materie comuni ai due ordinamenti. Tale valutazione permetterà di definire il credito scolastico dell'alunno relativo all'anno frequentato e concluso all'estero. Si ritiene opportuno che le prove integrative, il cui calendario verrà concordato dal Consiglio di classe con l'alunno entro la prima settimana dell'anno scolastico successivo al rientro, si concludano entro il mese di dicembre. La valutazione finale e l'attribuzione del credito scolastico verranno fatte nel corso dello scrutinio del primo quadrimestre (o trimestre) e rese note insieme alla valutazione intermedia dell'anno in corso.

Si precisa che le prove integrative dovranno vertere sul programma contenuto nel Contratto Formativo sottoscritto dallo studente prima della partenza. Lo svolgimento scaglionato di tali prove consentirà allo studente di ultimare la propria preparazione su tale programma . Gli insegnanti delle materie in questione forniranno il sostegno necessario al recupero con indicazioni e chiarimenti ulteriori.

4. Brevi periodi di studio all'estero

Nel caso che il soggiorno all'estero sia breve e che il rientro avvenga nei primi mesi dell'anno scolastico, vale quanto indicato ai punti precedenti, tranne quanto previsto per la "valutazione finale". Lo studente potrà comunque essere sottoposto a prove integrative volte a verificare l'apprendimento dei contenuti essenziali delle materie non presenti nel curricolo straniero. Anche in questo caso si procederà con equilibrio e buon senso, tenendo conto della durata del periodo trascorso all'estero e del suo valore formativo, fornendo indicazioni all'alunno prima della partenza (Contratto Formativo) e sostegno allo studio una volta rientrato e pianificando le eventuali prove integrative in modo da consentire allo studente di seguire proficuamente anche il programma dell'anno in corso.

Approvata dal Collegio dei Docenti del Berchet in data 12 maggio 2015